



Area Sviluppo Organizzativo,  
Risorse Umane e Servizi Educativi  
Direzione Risorse Umane,  
Formazione e Servizi Educativi  
Servizio Bilancio, Acquisti e  
Contratti

Sede Palazzo Valmarana  
S. Marco, 4091  
30124 Venezia

[gare.educativo@comune.venezia.it](mailto:gare.educativo@comune.venezia.it)

[servizieducativi@pec.comune.venezia.it](mailto:servizieducativi@pec.comune.venezia.it)

CF 00339370272

Addetta all'istruttoria: *Claudia Bontempelli*

Responsabile Unico del Progetto: *dott.ssa Sabrina Favretto*

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

### 1) Oggetto del contratto

Fornitura di materiale merceologico (bavaglini, asciugamani, lenzuolini, ecc.) necessario per il regolare funzionamento dei nidi comunali di Venezia.

### 2) Decorrenza:

Il contratto decorre dalla data della stipula tramite MePA e termina alla conclusione della fornitura resa.

### 3) Compenso:

I prezzi degli articoli saranno quelli comunicati dall'operatore economico con trattativa diretta;

### 4) Modalità di esecuzione del contratto:

L'operatore economico interessato a partecipare alla trattativa diretta nel MePA dovrà produrre, pena l'esclusione e solo per via telematica, oltre all'offerta economica anche il presente Foglio "Condizioni Particolari di Contratto" firmato per accettazione, contenente le seguenti specifiche:

- al di fuori del termine indicato nella Trattativa diretta non sarà possibile inviare alcuna offerta;
- l'offerta dovrà riportare l'aliquota IVA da applicarsi ed essere comprensiva degli importi derivanti dai costi della manodopera e della sicurezza ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., di trasporto, consegna, anche al piano ove necessario, presso le sedi dell'allegato "Elenco punti consegna con indirizzi";
- il partecipante dovrà compilare e restituire l'allegato "Scheda offerta" inserendo il costo unitario e il totale complessivo. **Tale allegato deve formare parte integrante dell'offerta economica;**
- il partecipante dovrà formulare l'offerta utilizzando **esclusivamente lo "Schema di offerta" inserito** nella trattativa diretta;
- il partecipante dovrà compilare e restituire l'allegato "Dichiarazione offerta economica";
- l'offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione;
- il trasporto, la consegna, anche al piano ove necessario, presso le sedi dell'allegato "Elenco punti consegna con indirizzi", verranno effettuati a cura e spese dell'affidatario;
- la fornitura degli articoli dovrà avvenire nei giorni e negli orari preventivamente concordati, **con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi, al fine di evitare consegne in orari e giorni con presenza di alunni con rischio di interferenza,** con l'Ufficio Fabbisogni alla mail: [fabbisogniscuole@comune.venezia.it](mailto:fabbisogniscuole@comune.venezia.it) che a sua volta le comunicherà alle sedi destinatarie della fornitura;
- **non saranno quindi ammissibili consegne effettuate in assenza di**

**accordo con l'ufficio Fabbisogni;**

- la consegna totale della fornitura dovrà avvenire **entro e non oltre 60 giorni dalla stipula;**
- la consegna parziale dei quantitativi non costituisce interruzione del termine di consegna;
- l'Amministrazione comunale si riserva, in caso di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale, in pendenza della stipula del contratto, tramite lettera di affidamento inviata via PEC;
- il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto in proporzione al valore dello stesso, è determinato sulla base della tabella A, annessa all'All. I.4 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e in attuazione del Provvedimento n. 240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche tramite modello F24, nel seguente modo:

Euro 0	esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a euro 40.000
euro 40	per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000
euro 120	per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000
euro 250	per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000
euro 500	per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 5.000.000 e inferiore a euro 25.000.000
euro 1.000	per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 25.000.000

e, se dovuta, l'affidatario dovrà fornire all'Amministrazione comunale l'attestazione dell'avvenuto pagamento prima della sottoscrizione definitiva del contratto, inviandola via mail a: [gare.educativo@comune.venezia.it](mailto:gare.educativo@comune.venezia.it);

- ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nel caso in cui l'affidatario si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 94, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., viene prevista la risoluzione del contratto in essere e il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni regolarmente eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, decurtando gli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto nonché la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante nel caso in cui non si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 124, comma 2, del medesimo D.Lgs.;
- il partecipante dovrà obbligatoriamente allegare all'offerta:
  - le schede tecniche relative ai Criteri Ambientali Minimi (CAM);
  - la documentazione illustrativa del prodotto proposto e la relativa dichiarazione di conformità ai CAM, prive di diritti di riservatezza, da trasmettere alle sedi destinatarie.

Tutta la documentazione dovrà essere opportunamente scansionata e allegata in sequenza alla relativa Scheda Offerta. (Ad es.: se nello schema dell'offerta alla voce n. 1 corrisponde il prodotto "Manopola in spugna", allora nella scheda

tecnica e nella documentazione illustrativa dovrà essere chiaramente indicato il numero 1, in modo da garantire la corrispondenza tra offerta e documentazione tecnica);

- il partecipante dovrà allegare obbligatoriamente documentate esperienze pregresse autodichiarate nella gestione di forniture analoghe, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati (per ogni anno);
- il partecipante dovrà allegare obbligatoriamente la dichiarazione della situazione occupazionale, ai sensi dell'art. 47 della L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021);
- **SI RACCOMANDA IN SEDE DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA, DI INDICARE IN MePA L'IMPORTO AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI;**
- trattandosi di compravendita, l'affidatario si obbliga a consegnare i beni entro e non oltre 60 giorni dalla stipula e non è riconosciuta alcuna revisione del prezzo pattuito, in quanto l'oggetto del contratto consiste in una prestazione a esecuzione istantanea ancorché con prestazioni differite;
- tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana o con traduzione giurata.

## **5) Controlli**

Ai sensi della deliberazione ANAC n. 497 del 29/10/2024 e all'art. 31, comma 2, dell'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Amministrazione comunale procederà alla verifica della corrispondenza dei prodotti/servizi forniti rispetto a quanto offerto sia per la tipologia che per i quantitativi e il pagamento delle fatture avverrà soltanto dopo tale verifica.

Il fornitore consegnerà gli articoli richiesti previa emissione del "Documento di Trasporto" con l'esatta indicazione delle relative Quantità e Qualità.

Qualora il fornitore non effettuasse o ritardasse la fornitura/il servizio rispetto ai tempi stabiliti, il committente si riserva la facoltà di provvedere all'acquisizione dei prodotti /servizi richiesti altrove, anche per qualità differenti o a prezzi superiori rispetto a quello contrattuali, salva e impregiudicata l'applicazione della penale di cui al punto 6) "Inadempienze e penalità".

L'Amministrazione comunale richiede:

- all'affidatario l'invio via mail del certificato di regolare esecuzione della fornitura/del servizio (vedi art. 14 "Pagamenti");
- al personale delle sedi dove verrà effettuato il servizio la conferma o meno via mail dell'avvenuta esecuzione del servizio/fornitura.

Qualora la fornitura/ il servizio non sia conforme a quanto richiesto, con presentazione di evidenze fotografiche, l'affidatario verrà contattato per il rifacimento/sostituzione o il completamento del servizio/fornitura nonché per l'eventuale ritiro della merce già consegnata, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione comunale.

## **6) Inadempienze e penalità**

Qualora durante l'esecuzione della fornitura, siano rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente contratto, il committente si riserva la facoltà di procedere all'applicazione delle seguenti penalità:

- a) ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in caso di ritardo della consegna oppure di mancata consegna nel termine stabilito decorrente dalla trasmissione dell'ordinativo di fornitura: in tal caso la penalità sarà calcolata in misura variabile – tra lo 0,5‰ (0,5 per mille) e l'1,5‰ (uno,cinque per mille) del valore netto del contratto - per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo netto contrattuale. L'importo della penale sarà individuato

considerando:

- il numero di giorni di ritardo;
- l'importo del contratto;
- l'entità delle conseguenze legate al ritardo;

in questo caso, la Stazione Appaltante potrà procedere con la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali;

- b) fornitura di un servizio/prodotti diversi da quelli indicati negli ordini e ciò senza adeguata motivazione tecnica, qualora non si provveda alla loro sostituzione entro termini tali da evitare l'insorgere di disservizi e, comunque, entro 5 giorni dalla contestazione: penalità pari al 5‰ (cinque per mille) dell'intera fornitura del giorno interessato;
- c) nel caso in cui il fornitore non consegni o ritardi la fornitura (come previsto alla precedente lettera a), il Committente ha facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa, per il danno subito, nei confronti del fornitore inadempiente.

Le somme, così determinate a titolo di penali, verranno direttamente detratte dall'importo dei corrispettivi dovuti.

## **7) Caratteristiche generali:**

Le caratteristiche tecniche e prestazionali dei suddetti beni devono essere conformi alle specifiche e agli standard prescritti dal presente foglio "Condizioni particolari di contratto".

- Ogni singolo bene deve essere nuovo di fabbrica e il partecipante alla trattativa dovrà allegare all'offerta le schede tecniche e/o documentazione illustrativa dei prodotti proposti, opportunamente scansionate e allegate in ordine secondo la numerazione della Scheda offerta;
- le istruzioni che accompagnano il bene devono essere "Istruzioni originali" o una "Traduzione delle istruzioni originali", in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle istruzioni originali;
- il bene e il relativo confezionamento devono essere conformi alla normativa vigente, regolamenti (UE 1007/2011 - UE 528/2012 - REACH) e norme europee, per quanto applicabili, e devono comunque avere forme e finiture tali da poterne consentirne un corretto utilizzo, senza arrecare danni all'utilizzatore finale <https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>
- i beni in cotone devono essere di puro cotone 100% bianchi e ipoallergenici, candeggiabili, cuciture resistenti ai lavaggi intensi;
- tutti i beni devono essere conformi alle norme sui requisiti di sicurezza che devono essere riportati nelle schede tecniche;
- tutti i materiali e i colori devono essere conformi alle norme europee ed essere realizzati con componenti atossici e anallergici per essere utilizzati dai bambini;
- tutti i beni devono essere prodotti Made in Italy;
- tutti i beni devono essere idonei in funzione della specifica destinazione d'uso che impone la massima salvaguardia possibile della sicurezza e salute dei bambini;
- EN 16890:2021 requisiti sicurezza materassi;
- certificazione classe di reazione al fuoco 1 IM per le trapunte ignifughe, i materassi e i coprimaterassi;
- le schede tecniche devono garantire il candeggio di: manopole e bavaglino;
- le schede tecniche dei materiali devono garantire la possibilità di lavare senza compromettere le certificazioni classe di reazione al fuoco 1 IM dei materiali stessi;
- certificazioni Oeko-Tex, UNI 9175 (CLASSE 1IM).

**La certificazione/omologazione che la legge prevede per alcuni articoli deve essere allegata.**

**8) Documentazione da allegare alla trattativa diretta:**

A) schede tecniche;

B) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente per attestare la rispondenza dei prodotti alla normativa in materia ai CAM:

dal momento che le indicazioni relative ai CAM non sono sempre riportate in maniera chiara nelle etichette o nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti e considerato che le norme attuali prevedono l'impiego di prodotti conformi ai CAM, si richiede altresì la compilazione di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente per attestare la rispondenza dei prodotti alla normativa in materia;

C) certificazioni CLASSE 1IM.

**9) Oneri e responsabilità dell'affidatario**

Il fornitore:

- deve allegare alla trattativa diretta, per tutti gli articoli oggetto della fornitura, le certificazioni e le schede tecniche che attestino il possesso dei requisiti specifici, delle specifiche tecniche e delle certificazioni/omologazioni meglio indicate agli artt. 7 e 8;
- ogni prodotto offerto deve essere di prima scelta, nuovo, esente da vizi o difetti;
- è tenuto alla sostituzione dei beni, che al momento della consegna, presentino, o imballi imperfetti (causa trasporto) o difetti di fabbricazione, che verranno rifiutati dal committente con l'obbligo, da parte del fornitore, della loro immediata sostituzione;
- è tenuto a ritirare con propri mezzi o tramite corriere, senza aggravio di spesa per il Committente, presso le sedi interessate, il materiale difettoso o, comunque, difforme a quello oggetto dell'offerta e a provvedere alla sostituzione dello stesso e/o integrare la merce eventualmente consegnata in quantitativi inferiori rispetto all'ordine;
- dovrà indicare, ove prevista, la tipologia, la durata e le modalità di erogazione dell'assistenza post vendita, con decorrenza dalla data di attestazione di regolare esecuzione della fornitura.

**10) Cauzioni e garanzie**

Il fornitore è tenuto a garantire che tutti gli articoli oggetto della presente fornitura, ai sensi dell'art. 1490 del Codice civile, siano immuni da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. L'Amministrazione comunale si riserva di denunciare i vizi occulti entro 20 (venti) giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti, il termine per la denuncia è di 20 (venti) giorni da quello dell'effettivo ricevimento della merce da parte dell'ufficio ordinante.

Il fornitore potrà presentare, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dall'Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi – Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi – Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti. Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro 10 (dieci) giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

Il fornitore è responsabile, per l'intera durata del contratto, dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Il fornitore dovrà, pertanto, provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione contro danni a persone o cose che fossero arrecati dal proprio personale nell'espletamento del servizio.

Copia della predetta polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.

Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni alle merci o attrezzature necessarie per lo svolgimento della fornitura dei servizi/beni, depositate in luoghi non autorizzati, nonché per danni provocati a persone o cose di proprietà del Committente o di terzi durante le operazioni di scarico della merce.

### **11) Consegna della merce**

La firma apposta per ricevuta al momento della consegna da parte dei riceventi non esonera il fornitore dal rispondere in relazione a eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

In caso di impossibilità a procedere a un accurato controllo, a causa dell'imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avviene con "riserva di successivo controllo".

Qualsiasi articolo che venga consegnato in difformità, rispetto agli articoli offerti in sede di gara, verrà rifiutato e ne verrà chiesta la sostituzione.

Nel caso di consegne difformi, per tipologia e caratteristiche, da quanto ordinato, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rifiutarle e di richiederne la sostituzione entro 10 (dieci) giorni, ovvero, se l'affidatario non fosse in grado di acquistare analogo materiale presso terzi, addebitando all'affidatario l'eventuale maggior prezzo, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 19 delle presenti Condizioni particolari di contratto.

Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni alle merci depositate in luoghi non autorizzati, nonché per danni provocati a persone o cose di proprietà del Committente o di terzi durante le operazioni di scarico della merce.

### **12) Subappalto**

È nullo l'accordo con cui l'affidatario affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni. Possono essere affidate a terzi solo parte delle prestazioni oggetto del contratto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

L'affidatario, ove voglia ricorrere al subappalto, dovrà dichiarare all'atto dell'offerta la parte della fornitura che intenda subappaltare.

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 209/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 36/2023" (c.d. Decreto Correttivo), l'affidatario ha l'obbligo di subappaltare almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili a piccole e medie imprese, o di indicare una diversa percentuale per motivi legati all'oggetto o al mercato.

Nel caso in cui intenda avvalersene, a norma dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sia l'appaltatore che il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione comunale relativamente alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La mancata indicazione, in sede di presentazione del preventivo, delle prestazioni che

l'operatore economico intende subappaltare a terzi comporterà il divieto di subappalto delle medesime.

Nel caso in cui l'affidatario intenda avvalersi di prestazioni rese da terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione di servizio e/o fornitura sottoscritti precedentemente all'indizione della procedura di affidamento in oggetto, non configurandosi come attività affidate in subappalto ai sensi dell'art. 119, comma 3, lettera d), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., i relativi contratti dovranno essere depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è fatto divieto al subappaltatore di affidare a sua volta in subappalto le prestazioni oggetto del contratto.

Il divieto di subappalto a cascata mira a garantire un maggiore controllo sulle prestazioni contrattuali e una migliore tracciabilità dei flussi economici, riducendo il rischio di opacità e irregolarità; inoltre contribuisce a ridurre i rischi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto il subappaltatore principale ha un controllo diretto sui soggetti che eseguono le prestazioni.

L'affidatario si impegna a inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011. L'affidatario si obbliga altresì a inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

### **13) Quinto d'obbligo**

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **14) Pagamenti**

In ottemperanza all'art. 25 del D.L. 66/2014, il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica.

L'affidatario dovrà inviare la fattura correttamente intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da art. 1, commi da 209 a 213, della L. 244/2007 e da D.M. 55/2013.

Di seguito si riportano i dati salienti per la compilazione del documento sul sistema di interscambio:

Denominazione Ente:	COMUNE DI VENEZIA
Codice univoco ufficio:	UFWX64
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA

Codice Fiscale e Partita IVA  
Nel campo "Causale"

00339370272  
nome della scuola

**Si prega di aggiungere nell'oggetto, nel campo "descrizione" o "note" della fattura la seguente dicitura: "Da assegnare a 21\_08010003".**

**Il fornitore dovrà emettere le fatture solamente a fornitura ultimata.**

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica a seguito della verifica della corrispondenza dei prodotti consegnati rispetto a quanto offerto, sia per la tipologia che per i quantitativi.

Il fornitore dovrà far pervenire all'ufficio Fabbisogni alla mail [fabbisogniscuole@comune.venezia.it](mailto:fabbisogniscuole@comune.venezia.it) copia del DDT dopo ogni consegna effettuata.

**Il fornitore dovrà emettere una fattura per ogni punto di consegna e la merce fatturata dovrà corrispondere esattamente alla bolla di consegna.**

**Le fatture non devono superare il totale del preventivo.**

**Qualora le fatture emesse non siano conformi a quanto richiesto, verranno restituite.**

**Contestualmente all'emissione delle fatture, il fornitore dovrà inviare anche il certificato di regolare esecuzione della fornitura.**

In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione delle fatture che pertanto saranno restituite all'affidatario; quest'ultimo, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere le fatture.

L'Amministrazione comunale non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili alla stessa.

Il fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito, nel caso in cui la merce oggetto del reso (verificatosi quest'ultimo per motivi di difformità di quantità e/o qualità) sia già stata fatturata. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione degli estremi della fattura.

Si fa presente che la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. 633/1972, con il quale viene stabilito, per le pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette Amministrazioni non siano debentrici d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a tale meccanismo, le Pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto, l'IVA addebitata loro dai fornitori. Al fornitore verrà quindi versato l'importo dovuto al netto dell'IVA.

**15) Tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell'art. 3, L. 136/2010 e Comunicato ANAC 26/03/2025)**

Si richiamano gli obblighi derivati dall'art. 3, comma 8 ("Tracciabilità dei flussi finanziari"), della L. 136/2010 e ss.mm.ii., di seguito elencati:

#### Obblighi dell'affidatario

L'affidatario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati

esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità.

#### Codici identificativi

Ogni transazione dovrà riportare il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).

#### Comunicazioni obbligatorie

L'affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante:  
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro apertura o prima utilizzazione;  
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui conti;  
ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

#### Subappalti e subcontratti

L'affidatario si impegna a inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tali contratti, anche per estratto, devono essere comunicati alla stazione appaltante.

#### Controlli e verifiche

La stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare controlli a campione sulla documentazione dei pagamenti, richiedendo copia delle fatture e dei bonifici effettuati. L'affidatario è tenuto a collaborare fornendo evidenza della regolarità dei pagamenti.

#### Sanzioni e risoluzione

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto e può comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte del Prefetto competente.

### **16) Oneri previdenziali assicurativi**

L'affidatario si obbliga ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dal C.C.N.L. e dai contratti collettivi territoriali in vigore per la fornitura di cui trattasi e dovrà comunicare al committente i dati per poter procedere all'acquisizione del DURC.

### **17) Sicurezza sul lavoro e obblighi di cui art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.**

L'affidatario ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e di assicurare, da parte dei propri dipendenti, l'osservanza degli adempimenti e delle misure di sicurezza.

Trattandosi di mere forniture non sono previsti costi per la sicurezza.

L'affidatario, nell'esecuzione del contratto, è tenuto a osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente e a farle rispettare ai propri dipendenti e agli eventuali subappaltatori. Qualsiasi violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sarà contestata all'affidatario per iscritto.

Qualora l'affidatario, già richiamato, risultasse per la seconda volta inadempiente alla stessa prescrizione, l'Amministrazione comunale considererà il fatto come grave illecito

professionale.

### **18) Obblighi dell'affidatario**

L'affidatario è tenuto a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, approvato con D.P.R. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 81/2023 e dal Codice di Comportamento interno vigente così come da ultimo modificato con D.G.C. 78/2023. A tal fine l'Amministrazione comunale trasmetterà al soggetto affidatario copia dei suddetti Codici di comportamento. L'affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e, su richiesta, a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi previsti di cui ai Codici di Comportamento succitati può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario deve non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa a ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione comunale da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

### **19) Sospensione e risoluzione e cessione del contratto**

Ferme restando le ipotesi di sospensione del contratto di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si applica quanto disposto dall'art. 122 del medesimo D.Lgs. in materia di risoluzione dell'accordo contrattuale al verificarsi di tutte le fattispecie individuate.

Il contratto potrà essere risolto anche in queste fattispecie:

- violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle di cui all'All. II.10 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- nei casi di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o in corso di un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, dall'art. 186-bis, comma 5, del regio decreto 267/1942 e dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- nei casi di fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico;
- nel caso in cui si accerti la sussistenza di gravi infrazioni delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nonché degli obblighi in ambito ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
- laddove emergano, comprovati con mezzi adeguati dalla stazione appaltante come descritti dall'art. 98 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., gravi illeciti professionali in capo all'operatore economico tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- nell'ipotesi in cui sussistano conflitti di interesse ai sensi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., non diversamente risolvibili o, ancora, nel caso in cui si accerti una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto, non risolvibile con modalità meno intrusive oppure si accerti l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

- violazione del divieto di cessione del contratto secondo quanto disposto dal presente articolo;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti prodotti presso la stazione appaltante;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione, errore grave nell'esercizio delle attività;
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'appalto e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- per mancato rispetto del Protocollo di legalità rinnovato il 09/10/2025 tra la Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della L. 190/2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- violazione, da parte dell'affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente, e di cui al Codice di comportamento interno del Comune di Venezia vigente;
- ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un ammontare complessivo non superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno;
- subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis, dell'art. 3, della L. 136/2010 e ss.mm.ii.; in tal caso l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne informano contestualmente il Comune e la prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente.

A norma dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. si rammenta che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. di importo inferiore a € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Su tali dichiarazioni la stazione appaltante svolge gli opportuni controlli: qualora, in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva (se richiesta), alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

In caso di recesso si applicano le disposizioni previste all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, di risoluzione del contratto ai sensi del sopra citato art. 122 o di recesso del contratto ai sensi dell'art.

88, comma 4 ter, del D.Lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziaria di inefficacia del contratto, la stazione appaltante procede a consultare progressivamente i soggetti presenti nella graduatoria di gara, se esistente, oppure a consultare altro operatore economico, per la stipulazione di un nuovo contratto, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di pagare solo le prestazioni regolarmente eseguite e di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di porre a carico dell'operatore economico i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.

## **20) Foro competente**

Per eventuali controversie che dovessero sorgere, il Foro competente è quello di Venezia.

## **21) Clausole finali**

- Per quanto non previsto nel presente Foglio "Condizioni Particolari di Contratto" valgono le norme di Legge e i successivi accordi eventualmente intervenuti fra le parti;
- in caso di discordanza con le prescrizioni del MePA prevalgono quelle contenute nel seguente Foglio "Condizioni Particolari di Contratto".

## **22) Trattamento tutela dati personali**

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti a esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione e conclusione.
2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
3. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento per i dati di propria competenza, a effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.
4. La stazione appaltante tratta i dati a essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

## **23) Spese**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e all'eventuale registrazione del

presente "Condizioni Particolari di Contratto", ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'affidatario.

#### **24) Protocollo legalità**

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 09/10/2025 tra la Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, scaricabile dal sito internet al link:

[www.comune.venezia.it/node/583](http://www.comune.venezia.it/node/583)

L'affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità di cui sopra, e la mancata accettazione delle stesse è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento.

#### **25) FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico)**

In ottemperanza all'art. 24 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il FVOE rappresenta lo strumento, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, di acquisizione delle informazioni certificate, comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici.

L'operatore economico deve essere registrato al servizio FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) attraverso la Banca dati ANAC, secondo la Delibera 464/2022 dell'ANAC, in attuazione dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in sede di presentazione delle offerte, l'operatore economico deve trasmettere alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale (FVOE), nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 100 nonché per le altre finalità previste dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto in data \_\_\_\_\_

**\*Firma per accettazione**  
Il Legale Rappresentante

---

\* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del medesimo D.Lgs.